

NORMA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA DI PISCINE E BAGNI PUBBLICI

Associazione delle piscine romande e ticinesi / APRT

Edizione del 30 marzo 2016

INDICE:

A /	Scopo e campo di applicazione della presente norma	p. 3
B /	Esigenze organizzative	p. 3
C /	Basi e limiti della sorveglianza	p. 4
D /	Sorveglianza	p. 6
E /	Utilizzo della piscina o del bagno pubblico da parte di associazioni, gruppi o scuole fuori dagli orari di apertura al pubblico	p. 10
F /	Istruzioni per gli utenti	p. 11
G /	Assicurazioni	p. 11
H /	Disposizioni finali	p. 12

INTRODUZIONE

Nel diritto svizzero la sicurezza della balneazione non è trattata né da una legge in senso formale né da un corpo di regole esaustive e vincolanti.

Di conseguenza, le regole di sicurezza sono state imposte e precisate dalla giurisprudenza dei tribunali nel corso degli anni e in seguito a degli incidenti che purtroppo si sono verificati.

Le decisioni prese dai giudici di solito si sono basate sulle raccomandazioni e sulle direttive in materia di sicurezza emesse da diversi organismi specializzati quali, ad esempio, l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), la Società Svizzera di Salvataggio (SSS), ecc.

Nel 2008 la grande novità è stata l'elaborazione di una norma europea relativa ai requisiti di sicurezza finalizzata alla definizione di regole di sicurezza applicabili alla sorveglianza nelle piscine e nei bagni pubblici. Anche se non si tratta di una legge in senso formale, ad oggi non si può più ignorare questa norma europea che codifica la prassi degli ambienti specializzati in Europa nella prevenzione degli incidenti e nel pronto soccorso, definendo i requisiti minimi destinati a diventare lo standard di sicurezza di qualsiasi stabilimento balneare e bagno pubblico.

L'associazione professionale che raggruppa i gestori degli stabilimenti balneari svizzero-tedeschi ha appena emanato una norma che riprende e fissa le regole da rispettare in materia di sicurezza del bagno e sorveglianza degli specchi d'acqua. L'APRT si augura di produrre anch'essa quanto prima un simile lavoro normativo indirizzato ai propri membri. Gli obiettivi perseguiti in questo contesto sono duplici: da un lato, divulgare tra i membri dell'associazione i nuovi requisiti posti dalla norma europea, dall'altro, specificare e uniformare lo standard minimo di sicurezza da garantire alla clientela. Questo provvedimento mira, quindi, non solo all'eliminazione delle incertezze che ancora sussistono all'uopo nella professione, ma anche all'indicazione di direttive ai membri dell'associazione da seguire per evitare di incorrere in problemi di responsabilità in caso d'incidenti.

In conclusione, la norma intende stabilire un quadro normativo prendendo in considerazione la giurisprudenza consolidata in materia da oltre quaranta anni. La norma, inoltre, tutela i gestori delle piscine a più riprese, attribuendo esplicitamente delle responsabilità agli utenti degli stabilimenti.

*

*

A. Scopo e campo di applicazione della presente norma

Articolo 1 Scopo della norma

La presente norma mira a concretizzare i principali obblighi a cui sono tenuti i membri APRT in materia di sicurezza delle persone in generale e dei bagnanti in particolare.

Si basa essenzialmente sulla norma europea EN 15288-2 a cui si è fatto riferimento in precedenza nell'introduzione, nonché sulle raccomandazioni dell'UPI e della SSS. Tiene in considerazione anche delle decisioni prese dal Tribunale federale in materia di annegamenti che avvengono in piscina e in ogni luogo soggetto a sorveglianza.

L'obiettivo è riuscire a uniformare lo standard di sicurezza offerto e garantito ai bagnanti nelle piscine e nei bagni pubblici in Svizzera romanda e in Ticino.

Articolo 2 Campo di applicazione

La presente norma si applica a tutti i membri APRT i quali l'attuano presso le piscine e i bagni pubblici di cui sono responsabili. Con piscine e bagni pubblici si intende una struttura comprendente uno o più specchi d'acqua naturali o artificiali destinati alla balneazione, al nuoto, alle attività ricreative o ad altre attività fisiche acquatiche. Inoltre, sussiste un uso pubblico quando l'accesso a una struttura è aperto a tutti o almeno a un gruppo definito di persone. Tale struttura non è da intendersi pertanto destinata esclusivamente al proprietario, alla persona che ne fa uso, al gestore, alla propria famiglia e agli invitati, indipendentemente dal pagamento di una tariffa di ingresso.

La norma pertanto influenzerà la prassi e avrà effetti e conseguenze anche per chi non è membro APRT.

B. Esigenze organizzative

Articolo 3 Analisi preventiva dei rischi/Principio

Sulla base di una valutazione periodica dei rischi, i gestori delle piscine e dei bagni pubblici devono prendere misure ragionevoli al fine di garantire la sicurezza degli utenti tenendo conto dei rischi e delle restrizioni imposte dai fattori tecnici e nel rispetto del principio di proporzionalità.

L'analisi preventiva dei rischi è un documento scritto e a lungo ponderato. Questo provvedimento è il primo da intraprendere. Servirà come base per la pianificazione della sicurezza nello stabilimento balneare e per l'organizzazione degli interventi di primo soccorso da prestare al suo interno a una potenziale vittima. Tale analisi dei rischi dovrà essere realizzata entro e non oltre il 31 dicembre 2017 e implementata gradualmente nel corso del 2018.

Articolo 4 Analisi preventiva dei rischi/Provvedimenti concreti da intraprendere

I gestori di piscine devono procedere attraverso quattro fasi tenendo conto delle peculiarità delle strutture e dei rischi associati e più specificatamente:

- a) definire uno schema scritto incentrato sulla sicurezza e sulla gestione dell'igiene;
- b) identificare i pericoli, valutare i rischi, stabilire le procedure e le istruzioni volte a prevenire i rischi identificati e a proteggersi da essi, distribuire le suddette procedure e istruzioni e formare il personale;
- c) definire un organigramma che stabilisca i ruoli e le responsabilità di ognuno;
- d) controllare le prestazioni dell'organizzazione, valutare i risultati con regolarità, adattare e migliorare l'organizzazione in modo specifico.

L'APRT metterà a disposizione dei suoi membri uno strumento in grado di effettuare tale analisi.

C. Basi e limiti della sorveglianza

Articolo 5 Responsabilità personale dell'utente

È impossibile eliminare ogni pericolo ed evitare qualsiasi incidente.

Secondo la teoria generale del rischio, chiunque crei uno stato di fatto pericoloso deve fare tutto quanto è ragionevolmente richiedibile per evitare un eventuale danno all'utente.

È diritto dei gestori che i bagnanti adottino in qualsiasi circostanza un comportamento ragionevole, prudente e rispettoso della sicurezza propria e degli altri utenti.

Di conseguenza, i bagnanti devono attenersi in ogni momento alle regole e ai doveri dettati dalla prudenza, nonché rispettare il regolamento dello stabilimento balneare che frequentano e le istruzioni scritte o orali del gestore. In particolare, ogni bagnante è tenuto a non esporre se stesso o altri a rischi che non è in grado di gestire. Deve, altresì, utilizzare le strutture di balneazione in modo da non mettere se stesso o altri in pericolo.

Questa disposizione è essenziale e va a favore dei gestori delle piscine. Viene ricordato che l'utente è il primo responsabile della propria incolumità come di quella delle altre persone che frequentano la struttura balneare nello stesso momento. Tale responsabilizzazione dell'utente potrebbe a volte sollevare del tutto il gestore da ogni responsabilità in caso di incidenti.

Articolo 6 Protezione da pericoli imprevedibili/Rapporto di causalità

Per assicurare la sicurezza degli utenti il gestore di una piscina deve adottare tutte le misure che una persona ragionevole e prudente ritenga sufficienti per tutelare altri da qualsiasi danno.

È diritto dei gestori che gli utenti tengano in dovuta considerazione i pericoli correlati alla balneazione e siano consapevoli della loro responsabilità personale, come descritto in precedenza all'art. 5.

L'utente con un comportamento illegittimo o gravemente negligente solleva totalmente il gestore dello stabilimento balneare dalla sua responsabilità. Il gestore rimane responsabile dei pericoli e dei rischi di una piscina o di un bagno pubblico difficilmente individuabili dai bagnanti, ma al contrario ben noti ai professionisti del salvataggio.

Articolo 7 Sorveglianza dei bambini

I bambini con età inferiore a 8 anni, nonché tutti coloro che non sono in grado di nuotare devono rimanere costantemente sotto la sorveglianza di adulti, ovvero, persone di maggiore età, ai sensi del Codice civile.

Le persone incaricate della sorveglianza in una piscina o in un bagno pubblico non possono garantire un controllo personalizzato e individuale di tutti i bambini e di chi non è in grado di nuotare. Pertanto, le persone che esercitano la potestà genitoriale devono assicurarsi che i loro bambini frequentino una piscina o un bagno pubblico solo in compagnia di un adulto, alla cui responsabilità saranno affidati.

Spetta agli adulti che accompagnano i bambini sorvegliare questi ultimi in ogni momento, ovunque si trovino, in piscina o nei bagni pubblici.

Per quanto riguarda i bambini con età inferiore a 8 anni e tutti coloro di età maggiore ma non ancora in grado di nuotare, i titolari della potestà genitoriale sono considerati i primi responsabili. Ciò significa che i genitori non potranno rivalersi con fondatezza sui sorveglianti della piscina in caso di incidenti dovuti a un mancato controllo da parte loro. In altri termini, la responsabilità del sorvegliante della piscina (responsabilità sussidiaria) può solo essere condivisa con quella dei titolari della potestà genitoriale.

Articolo 8 Sorveglianza di scuole, gruppi e persone diversamente abili

Un'attenzione particolare sarà dedicata alla sorveglianza di scolaresche, gruppi di utenti in generale e persone diversamente abili. Se necessario, per loro dovranno essere previste misure particolari di sorveglianza nell'analisi preventiva dei rischi, da mettere poi in atto concretamente.

I responsabili o il personale di assistenza dei gruppi di utenti provvederanno a presentarsi al personale di sorveglianza dello stabilimento fornendo spontaneamente anche tutte le informazioni pertinenti sugli eventuali rischi specifici che potrebbero sussistere con i rispettivi gruppi.

Infine, si ricorda espressamente che il capo gruppo è il primo responsabile della sicurezza dei membri del suo gruppo.

Se necessario, saranno elaborati protocolli speciali in merito.

D. Sorveglianza

I. I diversi tipi di sorveglianza:

Articolo 9 Tipi di sorveglianza

La sorveglianza esercitata nelle piscine e nei bagni pubblici appartenenti a una struttura comprende la sorveglianza dei bagnanti (sorveglianza degli specchi d'acqua di cui ai successivi artt. 10 e 11), la sorveglianza delle strutture (sorveglianza di gestione di cui al successivo art. 12) e la sorveglianza generale degli utenti fuori dagli specchi d'acqua (sorveglianza generale di cui al successivo art. 13).

Articolo 10 Obiettivi generali della sorveglianza dei bagnanti

La sorveglianza dei bagnanti include i seguenti compiti:

- l'osservazione del comportamento dei bagnanti;
- l'adozione di misure volte a prevenire gli incidenti;
- il salvataggio e il soccorso in caso di emergenza.

Articolo 11 Sorveglianza degli specchi d'acqua/Prevenzione

L'obiettivo principale della sorveglianza dei bagnanti è controllare gli specchi d'acqua che fanno parte della struttura gestita. Nelle aree adibite a balneazione dei laghi direttamente collegate a una struttura, lo specchio d'acqua sorvegliato dovrà essere chiaramente delimitato e segnalato al pubblico (con delle boe gialle, ad esempio).

Lo scopo della sorveglianza degli specchi d'acqua è evitare che gli utenti mettano loro stessi o altri in pericolo, adottando un comportamento inadeguato. Ciò implica da parte del sorvegliante un lavoro e un intervento nei confronti degli utenti da eseguire già a titolo preventivo.

Occorre, inoltre, prestare una particolare attenzione alle zone che presentano un pericolo maggiore, come cambiamenti nella profondità dell'acqua, trampolini, scivoli, piscine a onde, mezzi galleggianti, ecc.

Articolo 12 Obiettivo della sorveglianza delle strutture

Per sorveglianza delle strutture s'intende la sorveglianza degli edifici, degli accessi, delle aree gioco e delle aree verdi presenti nello stabilimento balneare. La responsabilità del proprietario della struttura implica, in particolare, che tutte le strutture siano regolarmente ispezionate e controllate per garantire la sicurezza degli utenti in ogni momento.

Il suo scopo è assicurare la sicurezza, l'igiene e l'ordine nella piscina o nel bagno pubblico.

La sorveglianza delle strutture comprende anche gli aspetti tecnici, ovvero, il buon funzionamento delle strutture e, in particolare, il controllo della qualità dell'acqua e degli impianti filtranti.

Articolo 13 Sorveglianza generale

Sulla base dell'analisi dei rischi, il gestore si organizza e si avvale, in particolare, di personale in misura sufficiente per poter eseguire controlli regolari garantendo così la sicurezza dei bagnanti e degli utenti che si trovano nelle vie d'accesso, nelle toilette, nelle docce, negli spogliatoi, nelle aree verdi, nelle aree gioco, ecc.

Se al personale di sorveglianza vengono affidati altri compiti (ad esempio, mansioni di forza dell'ordine e/o pulizia), il gestore ha la responsabilità di prendere le misure organizzative opportune per assicurare una sorveglianza adeguata delle diverse superfici d'acqua.

Pertanto, è necessario innanzitutto assicurare che il personale di sorveglianza sia in grado di prestare immediato aiuto alla clientela in pericolo in ogni momento e in ogni luogo, in particolare in primo luogo ai bagnanti durante le ore di apertura al pubblico.

II. Organizzazione della sorveglianza:

Articolo 14 Organizzazione della sorveglianza dei bagnanti

La sorveglianza dei bagnanti deve essere organizzata in modo che il personale possa avere una visione generale degli specchi d'acqua appartenenti alla struttura. I punti di sorveglianza terranno conto della configurazione degli ambienti e saranno concepiti per permettere al personale di sorveglianza di avere una visione senza ostacoli o angoli ciechi di tutti i volumi acquatici da controllare. Attenzioni molto particolari saranno dedicate al materiale di pronto soccorso da distribuire all'interno della struttura. Tutto ciò dovrà essere modificato o adattato progressivamente sulla base dell'esperienza e delle statistiche degli incidenti.

La sorveglianza dei bagnanti deve garantire un aiuto rapido ed efficace in caso di emergenza.

Articolo 15 Punti di sorveglianza

Il personale di sorveglianza deve scegliere la propria posizione in modo da avere costantemente una visione generale della zona che è tenuto a controllare.

Deve cambiare posizione qualora non risulti necessario stazionare nello stesso punto, e monitorare costantemente ciò che succede nello specchio d'acqua di cui è responsabile, muovendosi all'interno di suddetta area per cambiare la visuale.

Nel caso in cui si verifichi qualcosa di insolito nel suo ambiente diretto, il sorvegliante dovrà immediatamente fare tutto il possibile per capire cosa succede, individuare l'evento e prendere tutte le misure necessarie. In particolare, ciò richiede da parte sua una maggiore attenzione e un comportamento attivo e reattivo.

Articolo 16 Sorveglianza delle vasche e degli specchi d'acqua

Durante le ore di apertura al pubblico deve essere sempre garantita la sorveglianza delle vasche e degli specchi d'acqua. Se ciò non fosse possibile, in caso di incidente al gestore può essere attribuita la responsabilità civile e penale dell'evento.

Non sono possibili eccezioni al principio precedente se non in modo molto limitato e a condizione che l'analisi preventiva dei rischi abbia considerato la previsione di tale evenienza per la vasca o per lo specchio d'acqua di riferimento.

È ammessa la delega della sorveglianza di uno specchio d'acqua a un soggetto terzo esterno all'organizzazione dello stabilimento solo se l'analisi dei rischi ritenga ciò possibile.

Se sono state previste eccezioni, queste devono rientrare nell'analisi dei rischi. Deve essere stipulato un accordo di sorveglianza.

Tale disposizione rimanda in forma concisa alla giurisprudenza del Tribunale federale sulla questione degli annegamenti le cui decisioni in materia di sorveglianza dei bagnanti sono state emesse nel corso degli ultimi quaranta anni.

III. Materiale a disposizione:

Articolo 17 Materiale di pronto soccorso e infermeria/locale di assistenza

Il gestore deve essere provvisto di adeguato materiale di pronto soccorso tenuto in buone condizioni per garantire efficacemente tutti gli interventi di emergenza - elencati nell'analisi preventiva dei rischi del suo stabilimento balneare - che dovrà affrontare nell'interesse della sua clientela.

Il gestore provvederà, inoltre, ad adeguarsi ai costanti progressi della tecnica nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il materiale a disposizione deve essere soggetto a manutenzione. In particolare, saranno controllati regolarmente il buon funzionamento e lo stato di conservazione.

Lo stabilimento balneare deve essere provvisto di materiale e locali da destinare al pronto soccorso. Da questo punto di vista, è assolutamente essenziale che il gestore

segua il progresso tecnico e adotti le novità migliorative in fatto di sicurezza, man mano che vengono introdotte e diffuse.

Articolo 18 Mezzi tecnici

I mezzi tecnici (videosorveglianza, colonnine di emergenza, ecc.) non possono sostituire la sorveglianza dei bagnanti da parte di personale competente e appositamente formato. Questi mezzi tecnici possono eventualmente essere utilizzati come supporti extra.

IV. Formazione dei sorveglianti:

Articolo 19 Preparazione del personale di sorveglianza

La sorveglianza è assicurata da personale in possesso del brevetto «SSS PRO POOL» o del brevetto «IGBA PRO» con modulo lago, se richiesto dal tipo di sorveglianza.

Il personale in possesso di un brevetto «SSS Plus Pool» completo di BLS/AED può essere incaricato della sorveglianza di uno specchio d'acqua a condizione che sia affiancato da personale in possesso di un brevetto «SSS Pro Pool» o di un brevetto «IGBA PRO», in numero sufficiente rispetto alla dimensione delle strutture. L'ultimo esame sostenuto per i brevetti deve essere stato superato da meno di due anni. L'analisi preventiva dei rischi determinerà, inoltre, il numero totale dei brevetti «SSS Pro Pool» o «IGBA PRO» necessario per garantire un tale affiancamento.

Per quanto riguarda i possessori di brevetti stranieri, questi non potranno essere incaricati della sorveglianza degli specchi d'acqua se non soddisferanno tutte le condizioni e i corsi di formazione complementari richiesti dalla SSS.

Le persone incaricate della sorveglianza dei bagnanti dovranno disporre di tutte le facoltà fisiche e intellettuali necessarie per poter compiere interventi, soprattutto, in situazioni di vitale emergenza.

L'APRT si augura di uniformare a breve le competenze e le conoscenze del personale con responsabilità di sorveglianza dei bagnanti. D'altronde, la norma europea EN 15288-2 va già in questa direzione.

Tra il bisogno di reclutare con semplicità il personale e la necessità di aggiornare i criteri di assunzione secondo la norma, spetta all'analisi dei rischi definire il quadro di delimitazione delle competenze. L'obiettivo finale è avere almeno un «SSS Pro Pool» o «IGBA PRO» presente in modo indeterminato.

Articolo 20 Regime transitorio

Fino a giugno 2018, per tenere in considerazione il tempo necessario alla formazione complementare, per la sorveglianza degli specchi d'acqua i membri APRT potranno ancora avvalersi di personale in possesso solo di un brevetto «SSS Plus Pool» aggiornato completo di certificato BLS/AED aggiornato senza la necessità di affiancamento con personale con brevetto «SSS Pro Pool» o «IGBA PRO». Inoltre,

per il brevetto «SSS Plus Pool» l'ultimo esame di base o aggiornamento deve essere stato sostenuto da meno di due anni.

Articolo 21 Formazione e aggiornamento del personale di sorveglianza

Il personale di sorveglianza deve ricevere anche una formazione specifica sul genere e sulle particolarità della struttura in cui presterà servizio. Tale personale dovrà successivamente aggiornare i propri brevetti con regolarità. D'altra parte, il gestore ha l'obbligo di controllare che tutto il personale di sorveglianza in servizio sia dotato dei brevetti obbligatori aggiornati secondo la tempistica necessaria.

I sorveglianti in particolare devono esercitarsi regolarmente in interventi d'emergenza attraverso delle simulazioni pratiche. Inoltre, devono obbligatoriamente prendere dimestichezza con le zone pericolose della struttura in cui lavorano ed essere sensibilizzati in tal senso dai loro superiori.

Il personale deve essere incoraggiato e invitato dalla direzione a esprimere opinioni e suggerimenti allo scopo di migliorare la sicurezza delle strutture e di tutti gli utenti.

Articolo 22 Protocolli di intervento in caso di emergenza

Il gestore della piscina o del bagno pubblico deve adottare direttive scritte (o protocolli d'intervento) destinate al personale di sorveglianza per tutti i casi di emergenza elencati nell'analisi preventiva dei rischi.

Tali direttive devono contenere tutte le informazioni (quali numeri di telefono della centrale d'allarme e dei servizi di salvataggio, vie d'evacuazione, ecc.) e istruzioni necessarie per fornire un aiuto immediato ed efficace in caso di emergenza.

Il personale di sorveglianza deve ricevere una formazione di base conforme a queste direttive in caso di emergenza. Esercitazioni regolari su tali direttive saranno inoltre tenute per tutti i partecipanti.

Si dovrà stilare un elenco dei principali rischi di incidenti e, dunque, di intervento nello stabilimento balneare. Queste diverse ipotesi saranno successivamente oggetto di protocolli d'intervento scritti sulla cui base tutto il personale di gestione verrà regolarmente fatto esercitare.

E. Utilizzo della piscina o del bagno pubblico da parte di associazioni, gruppi o scuole fuori dagli orari di apertura al pubblico

Articolo 23 Associazioni, gruppi e scuole

Quando lo stabilimento balneare è utilizzato solo da associazioni, scuole o altri gruppi (alla chiusura della struttura al pubblico), la sorveglianza dei bagnanti può essere sospesa a condizione che gli utenti si siano impegnati con un contratto scritto a farsi carico loro stessi della sorveglianza degli specchi d'acqua. A tale scopo, gli utenti dovranno obbligatoriamente disporre di sorveglianti in possesso almeno di un brevetto «SSS Plus Pool» con BLS/AED aggiornato.

Simili utilizzi privati non sollevano, tuttavia, il proprietario della struttura dalla responsabilità relativa allo stato degli impianti e alla loro manutenzione. Inoltre, il proprietario dello stabilimento balneare deve assicurarsi che i responsabili delle associazioni, dei gruppi e delle scuole abbiano ricevuto istruzioni e informazioni complete, soprattutto, per quanto riguarda l'allocazione del materiale di pronto soccorso, le direttive e i protocolli di intervento in caso di emergenza.

Infine, occorre prevedere e organizzare controlli al fine di verificare che i locatari rispettino il contratto, le istruzioni date e il regolamento dello stabilimento.

Quando lo stabilimento balneare non è aperto al pubblico ma è affittato a terzi, il gestore ha comunque dei doveri e una responsabilità oggettiva in qualità di proprietario della piscina. Se il gestore non li rispetta, in caso di annegamento, rischia di vedersi attribuita la responsabilità ai sensi di questo articolo.

F. Istruzioni per gli utenti

Articolo 24 Elaborazione e adozione di un regolamento all'attenzione degli utenti

È assolutamente indispensabile adottare un regolamento destinato a disciplinare i comportamenti di tutti gli utenti delle strutture.

Il regolamento per gli utenti dovrà essere affisso nei locali in modo che il pubblico possa prenderne facilmente visione; è tassativo affiggerlo prima dell'ingresso in piscina, ovvero, prima delle casse.

Il personale di sorveglianza successivamente sarà incaricato di fare rispettare tale regolamento a tutti gli utenti. I trasgressori devono essere tassativamente sanzionati.

Inoltre, è obbligatorio fornire alla clientela tutte le informazioni o istruzioni importanti per la loro sicurezza.

G. Assicurazioni

Articolo 25 Assicurazione di responsabilità civile

Si raccomanda a tutti i membri APRT di stipulare un contratto di assicurazione RC adeguato a coprire tutti i rischi connessi alla gestione del proprio stabilimento balneare.

Il gestore provvederà a informare il proprio assicuratore RC di ogni eventuale aggravamento del rischio assicurato, ad esempio, in caso di creazione di una nuova vasca o di utilizzo di nuovi scivoli.

H. Disposizioni finali

Articolo 26 Elaborazione della norma

La presente norma è stata elaborata dal comitato APRT nel corso del 2015 con la collaborazione di un giurista.

Articolo 27 Entrata in vigore della norma

La presente norma APRT è entrata in vigore in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria del 9 marzo 2016, fatti salvi i regimi transitori previsti agli artt. 3 e 20.

Il termine del periodo transitorio per l'elaborazione dell'analisi dei rischi è fissato al 31 dicembre 2017.

Il periodo transitorio per effettuare la formazione di base del personale di sorveglianza è fissato entro il 30 giugno 2018.

Losanna, 30 marzo 2016

Il Presidente



Christian Barascud

Il Vicepresidente



Roberto Mazza